



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 492/16/CONS**

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS RECANTE  
“REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI  
DI COMUNICAZIONE” A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELLA  
LEGGE 26 OTTOBRE 2016, N. 198**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 10 novembre 2016;

VISTO l’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “*Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO l’articolo 5 del d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, ove si dispone, al comma 3, che “*il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a richiedere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell’iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l’attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*";

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante *“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 308/16/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5 del d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, l'Autorità ogni anno provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria le attestazioni sulla regolare iscrizione al ROC dei soggetti richiedenti i contributi all'editoria;

CONSIDERATO che in applicazione del predetto d.P.R. si era reso necessario, con delibera n. 556/12/CONS del 21 novembre 2012, anticipare il termine di trasmissione della comunicazione annuale al 31 gennaio di ogni anno per i soli editori richiedenti i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

CONDIDERATO che l'art. 3 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 prevede che il contributo erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sia versato in due rate annuali, la prima delle quali entro il 30 maggio e che, a quella data, gli editori richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 della legge n. 250/1990, nonché ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 debbano essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità di cui all'art. 5 d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223;

CONSIDERATO che, allo stato, gli editori richiedenti i contributi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 250/1990 trasmettono la comunicazione annuale telematica al



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Registro degli Operatori di Comunicazione secondo i termini previsti dall'art. 11, comma 2, della delibera n. 666/08/CONS, in particolare gli editori iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell'assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti editori entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data;

RITENUTO quindi necessario, al fine di consentire all'Autorità di svolgere le proprie verifiche, tenendo conto del nuovo termine del 30 maggio, anticipare il termine per l'invio della comunicazione annuale telematica al ROC al 31 gennaio di ogni anno anche agli editori richiedenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 250/1990, così come è previsto per gli editori richiedenti i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'articolo 4 della legge n. 250/1990, nonché di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### ***Modifica dell'articolo 11 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS***

1. Il comma 3 dell'articolo 11 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

*“3. Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all'anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l'editoria” di cui all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.”.*

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità unitamente al testo coordinato dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi